



# STATUTO

NOVEMBRE 2023

---

*FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA  
LAVORATORI SERVIZI TESSILI E MEDICI AFFINI*

# INDICE

<b>ART. 1</b> COSTITUZIONE	pag. 4
<b>ART. 2</b> SEDE	pag. 4
<b>ART. 3</b> DURATA	pag. 4
<b>ART. 4</b> SCOPI E FINALITÀ	pag. 4
<b>ART. 5</b> ARTICOLAZIONE DEL FONDO	pag. 4
<b>ART. 6</b> SOCI	pag. 5
<b>ART. 7</b> ISCRITTI E BENEFICIARI	pag. 5
<b>ART. 8</b> ENTRATE DEL FONDO E PATRIMONIO SOCIALE	pag. 5
<b>ART. 9</b> CONTRIBUTI	pag. 6
<b>ART.10</b> PRESTAZIONI	pag. 6
<b>ART.11</b> ORGANI	pag. 6
<b>ART.12</b> ASSEMBLEA DEI DELEGATI	pag. 7
<b>ART.13</b> CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	pag. 8
<b>ART.14</b> PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL FONDO	pag. 9
<b>ART.15</b> COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI	pag. 10
<b>ART.16</b> BILANCIO DI ESERCIZIO	pag. 11
<b>ART.17</b> REGOLAMENTO	pag. 11
<b>ART.18</b> SCIOGLIMENTO, CESSAZIONE	pag. 11
<b>ART.19</b> RINVIO ALLE LEGGI, CONTROVERSIE	pag. 11
<b>ART.20</b> DISPOSIZIONI FINALI	pag. 11

APPROVATO:  
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI DELEGATI 2 MAGGIO 2016

MODIFICATO:  
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI DELEGATI 28 GIUGNO 2022 E 27 NOVEMBRE 2023

# PREMESSA

Con la costituzione del presente Fondo, le parti stipulanti hanno inteso dar vita ad una associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, che consenta l'assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori delle aziende che operano nel sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini.

Le parti stipulanti si sono proposte, quindi, di costituire un Ente in grado di operare secondo i principi di efficacia, di efficienza e di economicità, canalizzando al meglio le risorse che vi affluiscono per il comune interesse delle imprese e dei lavoratori.

Pertanto, la gestione del Fondo e la partecipazione ai suoi organi di governo è animata dal predetto proposito e, dunque, si ispira anche a criteri di volontaria adesione, mossa dalla condivisione del comune obiettivo di fornire, ai lavoratori beneficianti, un servizio utile alla effettività del diritto alla salute, consacrato in Costituzione.

### ART. 1 | COSTITUZIONE

- 1) In attuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini del 19 giugno 2013, è costituito il "Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa del Servizio Sanitario Nazionale per i lavoratori del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini" ed altri settori, in breve denominato "FASILL" e, in seguito, chiamato "Fondo".
- 2) Il Fondo ha natura paritetica tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
- 3) Il Fondo ha la natura giuridica di associazione non riconosciuta, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del c.c. e non persegue fini di lucro.

### ART. 2 | SEDE

- 1) Il Fondo ha sede legale in Roma, Viale Pasteur, n. 8.
- 2) L'Assemblea del Fondo, ravvisandone la necessità, può istituire sedi secondarie o periferiche anche in altre località, purché in Italia.

### ART. 3 | DURATA

- 1) La durata del Fondo è prevista fino al 2100, prorogabile dall'Assemblea, sentiti i Soci del Fondo.

### ART. 4 | SCOPI E FINALITÀ

- 1) Il Fondo ha lo scopo di garantire, ai propri iscritti, trattamenti di assistenza sanitaria integrativa del Servizio Sanitario Nazionale.
- 2) Il Fondo opera negli ambiti individuati dai Decreti del Ministro della Salute e l'attività si caratterizza per i seguenti principi:
  - a) non selezione dei rischi
  - b) non discriminazione dei premi da pagare
  - c) non concorrenza con il Servizio Sanitario Nazionale;
- 3) Il Fondo opera in base al presente Statuto, al Regolamento, al Nomenclatore Tariffario e ai Piani sanitari.

### ART. 5 | ARTICOLAZIONE DEL FONDO

- 1) Il Consiglio di Amministrazione del Fondo potrà decidere le articolazioni per le diverse gestioni e per ciascuna gestione potrà essere nominato un apposito Comitato, con il compito di gestire le relative attività e di garantire il raccordo con gli altri organi del Fondo.

## ART. 6 | SOCI

- 1) I Soci del Fondo sono ASSOSISTEMA, FEMCA CISL, FILCTEM CGIL, UILTEC UIL, parti firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini del 19 giugno 2013.
- 2) In nessun caso è consentito il trasferimento di quota.

## ART. 7 | ISCRITTI E BENEFICIARI

- 1) Assumono la qualifica di iscritti al Fondo le imprese ed i lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, di durata pari o superiore ai 12 mesi, i cui rapporti di lavoro siano ancora in essere e ai quali si applichi il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini, ovvero i lavoratori operanti in altri settori (di seguito i "Lavoratori Iscritti"), previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati, e che abbiano accettato le condizioni economiche e normative del presente Statuto.
- 2) Con le modalità previste dal Regolamento di cui al successivo art. 17, possono richiedere di essere iscritti al Fondo:
  - i coniugi e i conviventi more uxorio; e
  - i figli fiscalmente a carico, secondo le vigenti disposizioni di legge, di uno dei due coniugi/conviventi, dei Lavoratori Iscritti (di seguito "Nucleo Familiare dei Lavoratori Iscritti");
  - gli ex dipendenti proscrittori volontari del versamento dei contributi.
- 3) L'iscrizione al Fondo cessa a seguito di:
  - a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo;
  - b) cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro dei Lavoratori Iscritti. Resta inteso che l'uscita dal Fondo del Lavoratore Iscritto determina, conseguentemente, l'automatica uscita dal Fondo del suo Nucleo Familiare, fatta salva la possibilità, tanto per i Lavoratori Iscritti, quanto per i membri del Nucleo Familiare, di esprimere la propria volontà di continuare a contribuire al Fondo;
  - c) rinuncia volontaria da parte dei componenti del Nucleo Familiare;
  - d) esclusione, disposta in presenza di omissioni contributive.
 Per l'applicazione dei punti a), b), c) e d), si applicherà quanto previsto dal Regolamento di cui al successivo art. 17.

## ART. 8 | ENTRATE DEL FONDO E PATRIMONIO SOCIALE

- 1) Il Fondo provvede ai propri scopi e alle spese di gestione attraverso:
  - a) la contribuzione versata dalle Imprese, secondo quanto previsto dal CCNL e da eventuali accordi di secondo livello;
  - b) la contribuzione volontaria versata da ciascun Lavoratore Iscritto per se stesso e per il proprio Nucleo Familiare;
  - c) le rivalutazioni, i rendimenti, gli interessi attivi e di mora, le rendite, i ricavi e i proventi di gestione;
  - d) ogni altro provento che spetti o affluisca al Fondo, a qualsiasi titolo.

- 2) La gestione finanziaria di cui alla precedente lettera c) può essere effettuata direttamente o attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con soggetti esterni (compagnie di assicurazioni, banche, istituti finanziari, gestori di patrimoni).
- 3) In ogni caso, resta inteso che il patrimonio del Fondo sarà gestito con la cautela del buon padre di famiglia, assicurando un equilibrio fra le risorse disponibili e le uscite per prestazioni e per spese di gestione. Pertanto, sarà implementata ogni azione utile a tutelare tale patrimonio, al fine di garantire il puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fondo.
- 4) Il patrimonio del Fondo è indivisibile e non potrà essere distratto dal fine per il quale è stato costituito.
- 5) In caso di scioglimento del Fondo, l'eventuale quota di patrimonio che residuasse dalle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluta ad enti che perseguono finalità analoghe a quelle di cui al precedente art. 4, garantendo il trasferimento delle posizioni dei Lavoratori Iscritti e dell'eventuale Nucleo Familiare.
- 6) Resta inteso che i soci non hanno diritto, ad alcun titolo, sul patrimonio del Fondo, sia durante la vita, che in caso di scioglimento dello stesso.

### ART.9 | CONTRIBUTI

- 1) Le Imprese presso le quali sono in forza i Lavoratori Iscritti versano al Fondo la contribuzione dovuta secondo la cadenza prevista nel Regolamento.
- 2) Il versamento delle Imprese comprende:
  - a) il contributo a carico dell'impresa, secondo quanto previsto dal CCNL e da eventuali accordi di secondo livello;
  - b) il contributo volontario a carico del Lavoratore Iscritto, per se stesso e per il proprio Nucleo Familiare.
- 3) I versamenti devono essere effettuati con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Regolamento di cui al successivo art. 17.

### ART.10 | PRESTAZIONI

- 1) Il Fondo eroga esclusivamente prestazioni di carattere economico, dietro la presentazione di idoneo documento giustificativo della spesa da parte dell'iscritto, con riferimento a prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, specificatamente individuate nel Regolamento, di cui all'art. 17.
- 2) Le prestazioni sono erogate nei confronti di chi, al momento dell'erogazione, risulti essere iscritto al Fondo ed in regola con i versamenti contributivi dovuti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, di cui all'art. 17.

### ART.11 | ORGANI

- 1) Sono organi del Fondo:
  - a) l'Assemblea dei Delegati;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Presidente del Fondo;
  - d) il Vice Presidente del Fondo;
  - e) il Collegio dei Revisori contabili.
- 2) Gli organi di cui alle lettere a), b), c) e d) hanno la durata di tre esercizi, restano in carica sino alla

nomina del nuovo organo e sono rieleggibili.

- 3) In caso di cessazione di un componente di uno degli organi di cui alle lettere a), b), c) e d) nel corso del mandato (ivi compresa l'ipotesi della decadenza), questi sarà sostituito da altro componente designato dalla rispettiva Organizzazione di appartenenza e la sostituzione avrà effetto per il periodo residuo del mandato.
- 4) La decadenza si verifica laddove il componente dell'organo risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive.
- 5) La decadenza per qualsiasi ragione da componente degli organi comporta la decadenza dalla carica di Presidente o di Vice Presidente del Fondo o da quella di Presidente o Vice Presidente dei Comitati di gestione.

## ART.12 | ASSEMBLEA DEI DELEGATI

- 1) L'Assemblea del Fondo è composta da 20 (venti) componenti designati dai Soci, di cui 10 (dieci) in rappresentanza della parte datoriale, 10 (dieci) in rappresentanza rispettivamente di FEMCA Cisl, FILCTEM Cgil, UILTEC Uil.
- 2) I componenti dell'Assemblea del Fondo sono eletti secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Regolamento elettorale.
- 3) L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
  - a) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - b) nomina il Collegio dei Revisori contabili ed il suo Presidente;
  - c) approva il rendiconto della gestione annuale e il bilancio preventivo;
  - d) approva, assieme al Consiglio di Amministrazione, l'iscrizione al Fondo da parte di imprese e lavoratori operanti in altri settori;
  - e) indica al Consiglio di Amministrazione l'indirizzo generale del Fondo e i criteri e le direttive, a carattere generale, circa le modalità di intervento nella gestione delle risorse finanziarie;
  - f) delibera gli emolumenti dei Revisori contabili.
  - g) esamina ogni questione che il Consiglio di Amministrazione avesse a sottoporle.
- 4) L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
  - a) approva eventuali modifiche statutarie;
  - b) delibera la proroga della durata del Fondo;
  - c) delibera lo scioglimento anticipato del Fondo e la nomina dei liquidatori.
- 5) L'Assemblea si riunisce:
  - a) almeno due volte l'anno (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio economico, di cui all'art. 16 del presente Statuto; ed un mese prima della chiusura dell'esercizio economico, di cui all'art. 16 del presente Statuto); nonché
  - b) tutte le volte che ne faccia richiesta scritta e motivata:
    - la metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
    - un quarto dell'Assemblea;
    - due Revisori contabili.
- 6) L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Fondo o, su delega di questi, dal Vice Presidente del Fondo mediante avviso inoltrato ai Delegati, a mezzo lettera raccomandata o a mezzo fax o a mezzo di messaggio di posta elettronica (e-mail), da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, a mezzo fax e a mezzo e-mail, da inviarsi almeno 3 giorni prima della riunione. Alle riunioni deve essere invitato il Collegio dei Revisori contabili. La convocazione deve prevedere il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della prima adunanza ed, eventualmente, anche della seconda.

- 7) Per le riunioni di cui al comma 4, che precede, la convocazione deve essere effettuata almeno trenta giorni prima della data fissata.
- 8) Per la validità delle riunioni dell'Assemblea ordinaria, è necessaria la presenza - anche attraverso sistemi di video conferenza ovvero attraverso sistemi di «call conference» - di almeno 1 (un) componente per ciascuno dei Soci indicati all'articolo 6, che precede. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea straordinaria, è necessaria la presenza - anche attraverso sistemi di video conferenza ovvero attraverso sistemi di «call conference» - di almeno 2 (due) componenti per ciascuno dei Soci indicati all'articolo 6, che precede. Ogni componente può farsi rappresentare da altro componente, espresso dal medesimo Socio, che potrà, però, essere portatore di una sola delega.
- 9) Le riunioni dell'Assemblea vengono presiedute dal Presidente del Fondo o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente del Fondo o, in caso di impedimento anche di questo ultimo, da un componente dell'Assemblea, designato dalla medesima.
- 10) All'inizio della riunione, colui che presiede l'Assemblea nomina un Segretario, che provvede a redigere il verbale della riunione.
- 11) Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.
- 12) Per la validità della delibera di scioglimento del Fondo e la conseguente devoluzione del patrimonio, occorre, sia in prima, che in seconda convocazione, la presenza di almeno il 75% dei delegati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## ART. 13 | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 6 (sei) componenti eletti dall'Assemblea, dei quali 3 (tre) in rappresentanza della parte datoriale e 3 (tre) in rappresentanza di FEMCA Cisl (1), FILCTEM Cgil (1), UILTEC Uil (1).
- 2) Il Consiglio di Amministrazione delibera eventuali indennità e la regolamentazione amministrativa di rimborso spese per alloggio, vitto e trasporto.
- 3) I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili. Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri cooptati dovranno essere espressione della stessa parte del Consigliere cessato e rimarranno in carica sino all'Assemblea ordinaria immediatamente successiva, nella quale si dovrà reintegrare il Consiglio. Il Consigliere sostituito rimarrà in carica per il periodo residuo del mandato del Consigliere sostituito. Ove la cessazione riguardi il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nuova nomina, che sarà espressione della stessa parte uscente.
- 4) Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti competenze:
  - a) nomina, nel suo ambito, il Presidente e il Vice Presidente del Fondo, scelti rispettivamente e a turno, tra i componenti espressi della parte datoriale e dalle parti sindacali;
  - b) dispone la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
  - c) stabilisce l'organizzazione e la gestione del Fondo;
  - d) predisporre, approva e modifica, con la maggioranza dei 2/3, il Regolamento del Fondo e ne informa l'Assemblea;
  - e) in relazione alla situazione economico-finanziaria, decide, definendone la data di effetto, che comunque non potrà essere anteriore alla fine del 2° mese successivo alla data della delibera:
    - le modifiche delle prestazioni di cui all'art. 10 del presente Statuto;



- le modifiche del Regolamento.
  - f) attribuisce deleghe al proprio interno, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti presenti, definendo materie e compiti oggetto delle deleghe stesse;
  - g) stabilisce le modalità di versamento dei contributi e il relativo istituto bancario su cui far confluire gli stessi;
  - h) determina l'interesse di mora da applicare in caso di ritardato versamento dei contributi e decide eventuali dilazioni o rateazioni contributive, nonché il relativo interesse;
  - i) approva, con la maggioranza di 2/3 dei componenti, i rendiconti degli esercizi finanziari annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e decide con la stessa maggioranza il budget e gli investimenti;
  - j) richiede, laddove lo ritenga opportuno e previa presentazione di adeguata informativa all'Assemblea, la certificazione del rendiconto dell'esercizio finanziario a una società di revisione;
  - k) delibera sull'ammissione, sul recesso e sull'esclusione dei Soci;
  - l) propone le modifiche statutarie, lo scioglimento anticipato del Fondo, la proroga della durata del Fondo; le delibere sono da sottoporre all'Assemblea straordinaria.
  - m) delibera la costituzione di Comitati di Gestione;
  - n) approva i Regolamenti dei Comitati di Gestione eventualmente nominati.
- 5) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente del Fondo o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
  - 6) Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente del Fondo o, su delega di questi, dal Vice Presidente del Fondo mediante avviso inoltrato ai componenti, a mezzo lettera raccomandata o a mezzo fax o a mezzo di messaggio di posta elettronica (e-mail), da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, a mezzo fax e a mezzo e-mail, da inviarsi almeno tre giorni prima della riunione. Alle riunioni deve essere invitato il Collegio dei revisori contabili. La convocazione deve prevedere il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della prima adunanza ed, eventualmente, anche della seconda.
  - 7) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono considerate valide altresì se sono tenute attraverso sistemi di video conferenza ovvero attraverso sistemi di "call conference".
  - 8) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione vengono presiedute dal Presidente del Fondo o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente del Fondo o, in caso di impedimento anche di questo ultimo, da un componente del Consiglio di Amministrazione, designato dal medesimo.
  - 9) All'inizio della riunione, colui che presiede il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che provvede a redigere il verbale della riunione.
  - 10) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e di almeno un rappresentante di ciascun socio e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

## ART. 14 | PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL FONDO

- 1) Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti, rispettivamente e a turno tra i rappresentanti della parte datoriale e delle parti sindacali, per la durata di un triennio.
- 2) Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, sta in giudizio, può nominare procuratori e presiede il Consiglio di Amministrazione.
- 3) Il Presidente sovrintende alla gestione ordinaria del Fondo; convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione; provvede alla esecuzione delle

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati; svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

- 4) In caso di assenza o di impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
- 5) Il prelievo, l'erogazione ed il movimento delle somme del Fondo devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

## ART. 15 | COLLEGIO DEI SINDACI

- 1) Il Collegio dei Sindaci è composto da 4 (quattro) membri effettivi eletti pariteticamente dall'Assemblea dei Delegati, di cui 2 (due) in rappresentanza della parte datoriale e 2 (due) in rappresentanza della parte sindacale e da 2 (due) supplenti di cui 1 (uno) in rappresentanza della parte datoriale e 1 (uno) in rappresentanza della parte sindacale. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente che deve risultare appartenente alla rappresentanza che non esprime il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 2) Per lo svolgimento dell'incarico di Sindaco è richiesta l'iscrizione nel Registro dei Revisori Legali.
- 3) Il Collegio dei Sindaci svolge i compiti e le funzioni di controllo della gestione, secondo l'art. 2403 e seguenti del Codice civile e presenta all'Assemblea la sua Relazione al rendiconto, depositandola almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del bilancio.
- 4) Al Collegio dei Sindaci spetta anche la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis del Codice civile, salvo diversa decisione motivata dell'Assemblea dei Delegati che potrà anche affidare l'incarico ad un Revisore esterno. Qualora, pur non essendovi obbligato, il Fondo nomini per la revisione legale dei conti un Revisore, questi deve essere iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si applicano al Revisore esterno tutte le norme previste per lo stesso in materia di Società per Azioni.
- 5) I componenti effettivi del Collegio dei Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 2405 del Codice civile e sono convocati con le stesse modalità. In caso di dissenso all'interno del Collegio sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo, il Collegio, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, comunica alle parti istitutive la fattispecie sulla quale si è manifestato tale dissenso.
- 6) Il Collegio dei Sindaci si riunisce ordinariamente almeno una volta a trimestre ed ogni qualvolta un suo componente ne faccia richiesta. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio. Le riunioni del Collegio sono considerate valide anche se sono tenute attraverso sistemi di video conferenza ovvero attraverso sistemi di "call conference", nelle modalità consentite dalla normativa vigente.
- 7) I componenti del Collegio durano in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. In caso di cessazione di un componente del Collegio nel corso del mandato, la sua sostituzione viene deliberata, per il periodo residuo, dall'Assemblea. Nel frattempo, il Sindaco cessato è sostituito dal Sindaco supplente.
- 8) In caso di temporaneo impedimento del Presidente, lo stesso viene sostituito dal Sindaco da egli designato o, in mancanza, dal Sindaco più anziano.

- 9) Gli emolumenti dei Sindaci sono fissati dall'Assemblea dei Delegati, all'atto della nomina per l'intero periodo della durata dell'incarico.

## ART.16 | BILANCIO DI ESERCIZIO

- 1) Il bilancio di esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 2) Il Rendiconto consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 giugno; il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

## ART.17 | REGOLAMENTO

- 1) Per l'attuazione del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione predispone, approva e modifica, con la maggioranza dei 2/3, ai sensi del precedente art. 13, comma 4, lett. d, un Regolamento, contenente le norme di funzionamento del Fondo, cui i Soci e gli Iscritti devono attenersi.

## ART.18 | SCIoglimento, CESSAZIONE

- 1) Lo scioglimento del Fondo è deliberato dall'Assemblea dei Delegati, ai sensi dell'art. 12, comma 12, del presente Statuto. Con la stessa delibera vengono designati uno o più liquidatori.
- 2) In caso di scioglimento del Fondo o, comunque, di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai Soci, ad enti che svolgano attività analoghe a quelle che costituiscono lo scopo del Fondo, seguendo le indicazioni dei Soci e garantendo il trasferimento delle posizioni dei Lavoratori Iscritti e dell'eventuale Nucleo Familiare.

## ART.19 | RINVIO ALLE LEGGI, CONTROVERSIE

- 1) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.
- 2) Il presente Statuto ed il Regolamento di cui all'art. 17, che precede, saranno tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di legge che dovessero, in futuro, disciplinare l'assistenza sanitaria integrativa.
- 3) Esperita la preventiva ed obbligatoria procedura di mediazione, di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, per qualsiasi controversia, è competente il foro di Roma.

## ART.20 | DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Copia autentica del presente Statuto vigente sarà consegnata a ciascun Socio entro un mese dalla sua approvazione.



FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA  
LAVORATORI SERVIZI TESSILI E MEDICI AFFINI

📍 Viale Pasteur, 8, 00144 Roma  
☎ Tel. 06 45759005  
📠 Fax 06 5918648

✉ [fasiil@fasiil.it](mailto:fasiil@fasiil.it)  
✉ [fasiil@pec.fasiil.it](mailto:fasiil@pec.fasiil.it)  
🌐 [www.fasiil.it](http://www.fasiil.it)



**CONTACT CENTER: 06 45759001**

lunedì - venerdì  
9:00 - 17:00

**INDIRIZZO EMAIL:**  
[contactcenterfasiil@postewelfareservizi.it](mailto:contactcenterfasiil@postewelfareservizi.it)